

Associazione

“ALLOB - Allianz Adipositas Schweiz – Alliance Obésité Suisse – Alleanza Obesità Svizzera – Swiss Obesity Alliance”

(La versione tedesca è autorevole)

Statuti

I. Nome e sede

Art. 1 Nome, forma legale, sede

1. Con la denominazione "ALLOB – Alleanza Obesità Svizzera" esiste un'associazione ai sensi dell'art. 60ff ZGB (Codice civile svizzero) con sede legale presso la sede amministrativa.
2. L'associazione non persegue alcuno scopo commerciale e non cerca di ottenere un profitto.
3. L'associazione è politicamente e confessionalmente neutrale.

II. Scopo

Art. 2 Scopo

1. L'associazione mira a unire le forze per poter intraprendere un'azione comune contro i problemi del sovrappeso e dell'obesità dall'infanzia all'età adulta in Svizzera, e a tal fine costituisce un polo tra organizzazioni specializzate, associazioni professionali, organizzazioni di pazienti e politica sanitaria.
2. Lei rappresenta gli interessi delle persone con obesità nella politica sanitaria e sociale e conduce campagne contro le conseguenze negative dell'obesità a livello sanitario e sociale, in particolare contro la stigmatizzazione e la discriminazione delle persone con obesità.
3. Lei sostiene una politica di prevenzione efficace, mirata ed efficiente a livello federale e cantonale e coopera con i programmi di prevenzione esistenti in modo da promuovere la salute della popolazione, rafforzare l'autoresponsabilità e la competenza sanitaria dell'individuo e ridurre così a lungo termine i costi sanitari.
4. Lei promuove l'istituzione di procedure terapeutiche scientifiche, basate sull'evidenza e olistiche per chi soffre di obesità e, così facendo, salvaguarda gli interessi e la qualità della vita delle persone colpite e dei loro familiari.
5. Lei promuove la cooperazione tra diversi gruppi professionali: Interprofessionalità nella prevenzione e nella terapia dell'obesità.
6. Lei si impegna a garantire che il tema dell'obesità sia ancorato nella formazione di base dei professionisti della salute e sostiene i corrispondenti corsi nella formazione continuata e per allargare le competenze dei professionisti della salute.
7. Lei si basa su misure che riguardano sia il comportamento dell'individuo che le condizioni della nostra società. La libertà di scelta dell'individuo dovrebbe essere sempre preservata.

III. Membri

Art. 3 Categorie di membri

L'Alleanza Obesità Svizzera ha le seguenti categorie di membri:

- a) Membri ordinari
- b) Membri straordinari
- c) Membri benefattori

Art. 3.1 Membri ordinari

I membri ordinari sono organizzazioni attive a livello nazionale che si impegnano nella prevenzione e nel trattamento dell'obesità nell'infanzia, nell'adolescenza e negli adulti in tutta la Svizzera, sostengono le persone colpite o si impegnano in generale sul tema dell'obesità, secondo lo scopo.

I membri ordinari hanno il diritto di votare e di essere eletti. Possono partecipare attivamente a tutti gli organi e gruppi dell'Associazione.

Art. 3.2 Membri straordinari

I membri straordinari sono organizzazioni attive a livello regionale o individui che sono impegnati nella prevenzione e nel trattamento dell'obesità nell'infanzia, nell'adolescenza e negli adulti, che sostengono le persone colpite o che sono generalmente impegnati sul tema dell'obesità, secondo lo scopo.

I membri straordinari non hanno diritto di voto, ma possono partecipare all'Assemblea dei delegati e ai gruppi dell'Associazione a titolo consultivo.

Art. 3.3 Membri benefattori

L'iscrizione come benefattore è riservata alle persone con un interesse speciale per il nostro lavoro. Non hanno alcun diritto nei confronti dell'Associazione, in particolare non sui suoi beni o sui suoi servizi.

Art. 4 Ammissione dei membri

Il comitato decide sull'ammissione dei membri dopo aver ascoltato l'organizzazione richiedente riguardo ai suoi obiettivi e compiti.

Art. 5 Fine dell'affiliazione e dell'affiliazione dei sostenitori

1. La organizzazione perde sua qualità di membro o l'individuo come membro di sostenitori per:
 - la dimissione
 - l'esclusione
 - la Perdita della capacità giuridica
2. Le dimissioni di un membro o di un membro sostenitori possono essere fatte mediante dichiarazione scritta e nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi alla fine di ogni anno.
3. L'assemblea dei delegati decide sull'esclusione dei membri e dei membri sostenitori, indicandone i motivi. I membri interessati sono ascoltati prima che la decisione sia presa.
4. I membri che si sono dimessi o sono stati esclusi perdono tutti i diritti nei confronti dell'Associazione e, in particolare, non hanno diritto ai suoi beni e benefici.

IV. Mezzi finanziari

Art. 6 Mezzi finanziari

L'associazione dispone delle seguenti risorse finanziarie per le sue attività

- Quote associative ordinarie
- Quote associative straordinarie per attività speciali
- Contributi da accordi di prestazione con il settore pubblico (Confederazione e cantoni)
- Altre sovvenzioni

Art. 7 Quote di iscrizione

Le quote di iscrizione sono determinate dall'Assemblea dei Delegati. L'ammontare e l'eventuale differenziazione delle quote di iscrizione saranno disciplinati nel Regolamento Organizzativo e sottoposti alla delibera dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 8 Responsabilità

Per le passività dell'associazione solo il patrimonio dell'associazione è responsabile. La responsabilità dei membri per i debiti dell'associazione è esclusa.

Art. 9 Anno finanziario

L'anno finanziario dell'Associazione corrisponde all'anno solare.

V. Organi

Art. 10 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei delegati
- il comitato
- la direzione
- il comitato consultivo
- i gruppi di lavoro
- l'organo della revisione

A. Assemblea dei delegati (AD)

Art. 11 Compiti e competenze dell'AD

L'AD è l'organo supremo dell'associazione e ha in particolare i seguenti compiti e competenze non delegabili

- Approvazione del verbale dell'ultima AD
- Elezione del comitato, del Presidente e dell'organo della revisione.
- Regolamentazione dell'autorità di firma in un regolamento di firma
- Approvazione del regolamento organizzativo
- Approvazione del rapporto di attività, dei conti annuali e della relazione dei revisori.
- Scarico degli organi esecutivi e dei revisori
- Adozione della strategia dell'associazione e della pianificazione pluriennale
- Determinazione del bilancio annuale
- Determinazione delle quote d'iscrizione
- Modifiche agli statuti
- Risoluzioni sulle domande dei membri
- Esclusione di membri
- Scioglimento dell'associazione o fusione dell'associazione con un'altra organizzazione

Art. 12 Implementazione dell'AD

1. L'AD è convocato dal Presidente se gli affari lo richiedono, ma almeno una volta all'anno entro i primi 6 mesi dalla chiusura dei conti dell'anno precedente.
2. L'AD deve essere programmata in modo che la relazione annuale e il bilancio annuale revisionato possano essere approvati.
3. Le AD straordinarie si terranno su delibera dell'AD, del comitato o su richiesta di un quinto dei membri, a condizione che tale richiesta sia presentata per iscritto al comitato, indicando i punti dell'ordine del giorno.

Art. 13 Convocazione dell'AD

1. L'AD è convocata dal comitato.
2. L'invito è inviato per lettera o per e-mail a tutti i membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno, e deve essere consegnata almeno 30 giorni prima della riunione.

Art. 14 Presidente dell'AD

L'AD è presieduto dal Presidente, se lei/lui è impossibilitato a farlo, da un altro membro del comitato.

Art. 15 Decisione dell'AD

1. L'AD è composto da 2 delegati per ogni membro. Ha il diritto di prendere decisioni quando è presente almeno la metà dei membri.
2. I membri hanno 2 voti ciascuno all'AD. Il presidente non vota, ma ha il voto decisivo in caso di parità.
3. Per essere valide, le elezioni richiedono una maggioranza assoluta, i voti una maggioranza relativa di tutti i voti presenti. Al secondo turno delle elezioni, la maggioranza relativa prevale.
4. Le decisioni dell'AD sono prese con voto palese a maggioranza semplice. Gli emendamenti agli Statuti o lo scioglimento dell'Associazione richiedono una maggioranza di 2/3 dei presenti e aventi diritto al voto. Uno scrutinio segreto può essere richiesto dalla maggioranza dei membri presenti.
5. Le decisioni dell'AD sono prese a maggioranza semplice dei voti, per alzata di mano. La revisione degli statuti o lo scioglimento dell'associazione devono essere decisi dai 2/3 dei voti presenti. Uno scrutinio segreto può essere richiesto dalla maggioranza dei voti presenti.

Art. 16 Mozioni per l'AD

1. Le mozioni dei membri devono essere presentate al Presidente per lettera o via e-mail 20 giorni prima della riunione.
2. Le mozioni d'ordine vengono messe ai voti immediatamente dopo che è stata data la parola al proponente e a un oratore contrario.

Art. 17 Verbale dell'AD

Le negoziazioni e le decisioni prese all'AD sono registrate a verbale dal segretariato.

B. Comitato

Art. 18 Composizione del comitato

Il comitato è composto da 5 a 7 persone. Il presidente è una persona esterna che non ricopre una posizione di rilievo in nessun organo di governo di un'organizzazione membro. Ad eccezione

del presidente, il comitato si costituisce da solo. Il mandato è di due anni. La rielezione è possibile.

Art. 19 Compiti e competenze del comitato

Il comitato è responsabile dei seguenti compiti

Preparazione dell'assemblea dei delegati

Rappresentare l'associazione all'esterno

Svolgere tutti i compiti che non sono riservati all'AD e che non rientrano nella competenza del segretariato.

Organizzazione del segretariato

Elezione della direzione

Elezione dei membri del comitato consultivo e dei gruppi di lavoro

Art. 20 Convocazione del comitato

Il comitato esecutivo si riunisce su invito del presidente, indicando l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, ogni volta che gli affari lo richiedono o se un terzo dei suoi membri lo richiede. Le riunioni devono essere convocate con almeno 5 giorni di anticipo; un'abbreviazione di questo periodo nel caso di questioni urgenti è consentita, ma richiede il consenso della maggioranza del comitato. Le riunioni possono essere tenute fisicamente o digitalmente.

Art. 21 Processo decisionale del comitato

Il comitato è autorizzato a prendere decisioni se la metà dei suoi membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa, in caso di parità decide il presidente.

Art. 22 Verbale del comitato

Delle riunioni del comitato viene redatto un verbale.

C. Segretariato

Art. 23 Segretariato

Il Segretariato svolge la funzione di un organo di governo nell'ambito dei compiti e delle competenze che gli sono assegnati. Il Segretariato è soggetto alla supervisione del comitato. Il direttore è responsabile della gestione del segretariato. I compiti e le competenze sono definiti nei termini di riferimento emessi dal comitato. Il direttore ha un voto consultivo nel consiglio esecutivo.

D. Comitato consultativo

Art. 24 Comitato consultativo

I compiti e le competenze del comitato consultivo sono regolati nel regolamento emesso dal comitato. Il comitato consultivo ha una funzione consultiva. I membri del comitato consultivo e il suo presidente sono eletti dal comitato.

E. Gruppi di lavoro

Art. 25 Gruppi di lavoro

I compiti e le competenze dei gruppi di lavoro sono regolati nel regolamento emesso dal comitato. I gruppi di lavoro hanno una funzione consultiva. I membri dei gruppi di lavoro e il suo presidente sono eletti dal comitato.

F. Organo della revisione

Art. 26 Organo della revisione

I conti devono essere verificati almeno una volta all'anno da due revisori eletti dall'AD tra i suoi membri o da un organismo di revisione riconosciuto e approvato. I revisori sono eletti per un periodo di un anno. La rielezione è possibile senza limiti. I Revisori esaminano e verificano i conti, la contabilità, i buoni e il saldo di cassa e presentano all'AD una relazione scritta sui risultati della revisione e sull'esame dei conti annuali, insieme a una proposta motivata di approvazione o non approvazione.

VI. Scioglimento dell'associazione

Art. 27 Scioglimento

L'AD può decidere di sciogliere l'Associazione con una maggioranza di due terzi. Il patrimonio risultante dalla liquidazione deve essere trasferito a un'istituzione caritatevole o pubblica con sede in Svizzera.

VII. Disposizioni finali

Art. 28 Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono quelli del 1° luglio 2020 ed entrano in vigore il 21 aprile 2022.

Baden, 20 aprile 2022



Doris Fischer-Taeschler
Presidente ALLOB



Gabriela Fontana
Diretrice ALLOB